



**COMUNE DI SALASSA**  
**Città Metropolitana di TORINO**

Piazza Umberto I n.5 – Salassa 10080 (TO)

☎ 0124/36145 – Fax 0124/36195 ✉ mail: [info@comune.salassa.to.it](mailto:info@comune.salassa.to.it)

posta elettronica certificata: [protocollo@pec.comune.salassa.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.salassa.to.it) sito internet: [www.comune.salassa.to.it](http://www.comune.salassa.to.it)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**  
**DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE**  
**DEL COMUNE DI SALASSA**  
**ACCORDO ANNO 2016-2017-2018**

Siglato dalle parti il 21.07.2020

Relazione economico-finanziaria del 22.07.2020

Parere revisore del 04.09.2020

Autorizzazione alla stipula con delibera di G.C. n. 41 del 09.09.2020

**FIRMATO IL** 14/09/2020

Salassa, li 14/09/2020

Il Presidente della delegazione trattante  
Dr.ssa Antimina MANCINO

\_\_\_\_\_



I rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria del CCNL

CISL: NEGRINO Riccardo

\_\_\_\_\_

I rappresentanti R.S.U:

TRUCANO Stefania

\_\_\_\_\_

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 10.00, in Salassa nel Palazzo Comunale, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, così composta:

- per la parte pubblica:

**Dr. ssa Mancino Antimina - Segretario Comunale - Presidente**

- per la parte sindacale:  
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

<b>CISL:</b>	<b>NEGRINO Riccardo</b>
<b>CGIL:</b>	<b>Assente</b>
<b>UIL:</b>	<b>Assente</b>
<b>CSA:</b>	<b>Assente</b>
<b>RR.SS.UU.:</b>	<b>TRUCANO Stefania</b>

Sindaco in qualità di uditore

### Premesso

1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali", richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
  - all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
  - all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:
    - miglioramento della funzionalità dei servizi;
    - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
    - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
    - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
    - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
  - all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);
3. Le parti danno atto che:
  - a. è stato recepito il C.C.N.L. del personale del comparto autonomie locali per il biennio economico 2008/2009;



- b. il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, costituito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, risulta, rispettivamente di complessivi:
- € 19.228,46 (anno 2016), come da Determinazione n.23 del 19.04.2016;
  - € 19.228,46 (anno 2017), come da Determinazione n.2 del 16.06.2017;
  - € 19.624,39 (anno 2018 di cui € 395,93 non soggetti al limite), come da Determinazione n.8 del 21.12.2018;

### **Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo**

1. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha validità per il triennio 2016-2017-2018.
2. Le parti, prendono atto del fatto che, la quantificazione del fondo è stata effettuata in maniera definitiva e al momento, pertanto, ritengono di poter definire l'accordo in merito alle indennità e con le modalità riportate di seguito.

### **Disciplina del lavoro straordinario**

1. Le parti prendono atto che per il triennio di riferimento il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999, ammonta ad € 2.100,63.
2. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT).
3. In base alla normativa contrattuale vigente l'effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di preventiva autorizzazione del Responsabile degli uffici e dei servizi.
4. A domanda del dipendente il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potrà essere recuperato secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella "banca delle ore", nel caso in cui quest'ultima sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.

### **Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio**

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
  - a) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
  - b) è quantificata in complessive € 30,00= mensili (art. 41 del 22.1.2004);



- c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.
2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

Attività professionale svolta	Anno 2016 n. addetti	Anno 2017 n. addetti	Anno 2018 n. addetti
Cantonnieri	1	1	2
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Attività professionale svolta	Anno 2016 Importo mensile	Anno 2017 Importo mensile	Anno 2018 Importo mensile
Cantonnieri	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30,00</b>	<b>€ 30,00</b>	<b>€ 60,00</b>

3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

### Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:
- a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
  - b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
  - c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
  - d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
    - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
    - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c):



- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
  - e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
2. Si precisa che l'unico dipendente interessato dalla presente previsione è rappresentato dal personale di polizia municipale; per il servizio è stata sottoscritta, con il Comune di Rivarolo Canavese, che ha provveduto all'articolazione dell'orario di servizio, apposita convenzione per la gestione associata del servizio. Indennità corrisposta come da prospetto seguente:

Servizio in turno	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	n. addetti	Importo	n. addetti	Importo	n. addetti	Importo
Servizio polizia municipale in convenzione	1	€ 1.826,71	1	€ 1.832,25	1	€ 1.860,22
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>€ 1.826,71</b>	<b>1</b>	<b>€ 1.832,25</b>	<b>1</b>	<b>€ 1.860,22</b>

3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

### **Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità**

L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500,00.

In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.

Le parti, pertanto, convengono di corrispondere, a decorrere dal 2017, la specifica responsabilità procedimentale, attribuita con apposito provvedimento a firma del Responsabile del servizio interessato di seguito indicata:

Descrizione della specifica responsabilità	Anno 2016 Indennità	Anno 2017 Indennità	Anno 2018 Indennità
Responsabilità di procedimento finanziario – n. 1 addetto appartenente alla Cat. C	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>



### Risorse destinate a particolari posizioni

L'art. 36 comma 2 del CCNL del 22.01.2004, che aggiunge all'art. 17, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 la lettera i), prevede che siano corrisposte indennità di Particolari Responsabilità, finalizzate a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:

- ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale;
- responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi;

Compensare, altresì, i compiti di responsabilità affidati:

- agli archivisti informatici;
- agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- ai formatori professionali;

Compensare le funzioni di:

- ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- addetti ai servizi di protezione civile.

Le parti, pertanto, convengono, di attribuire per l'intero triennio 206-2017-2018 le particolari posizioni di seguito indicate:

Descrizione della specifica responsabilità	Anno 2016 Indennità	Anno 2017 Indennità	Anno 2018 Indennità
Anagrafe – n. 1 addetto Cat. C	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Messo notificatore – n. 1 addetto Cat. C	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>

### Risorse destinate per il finanziamento di nuovi servizi

Con deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 07.09.2016 è stato attivato un nuovo servizio in collaborazione con l'ASL per l'accettazione, la refertazione e l'effettuazione di prelievi ematici denominato "Punto Prelievo del sangue".

Tale servizio comporta un aumento delle prestazioni del personale interessato, che provvede alla ricezione e all'invio presso l'ASL, via mail o fax, previa scansione, delle impegnative per l'inserimento degli esami e per la stampa delle etichette che saranno ritirate a cura dell'infermiere il giorno precedente la seduta dedicata ai prelievi.

A far data dall'attivazione del servizio sopra descritto sono state incrementate le voci variabili di cui all'art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004 stanziando, ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999, la somma di € 1.708,00 per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dall'attivazione e dal mantenimento del nuovo servizio.

Si precisa che tale importo, qualora non interamente distribuito, non darà luogo ad economie di fondo ma ritornerà nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

Personale interessato nuovo servizio	Anno 2016 Importo	Anno 2017 Importo	Anno 2018 Importo
n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C servizi demografici	€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 1.708,00
<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>€ 1.708,00</b>	<b>€ 1.708,00</b>	<b>€ 1.708,00</b>



Handwritten signatures in blue ink.

## Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
  - a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
  - b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.

### Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI DANNO ATTO DI QUANTO SEGUE:**

- a) il fondo per gli anni 2016-2017-2018 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) è costituito ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 come precisato di seguito, ed ammonta rispettivamente ad:
  - € 19.228,46 per l'anno 2016;
  - € 19.228,46 per l'anno 2017;
  - € 19.624,39 per l'anno 2018;
- b) per gli anni **2016-2017-2018** il suddetto fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività verrà utilizzato nell'osservanza dei principi contenuti nei vigenti CCNL, come da allegato A) al presente verbale, per costituire parte integrante e sostanziale.

Il presente accordo s'intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace in quanto:

- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 22.1.04;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica.

In tale quadro il testo di cui sopra costituisce valore di pre-contratto tra le parti dal momento della sigla sulla parte concordata.



#### **Per la parte sindacale**

**CGIL FP** Riccardo NEGRINO

**R.S.U.** Stefania TRUCANO

#### **Per la parte pubblica**

Il Segretario Comunale  
(dr.ssa Antimina MANCINO)



**Allegato A) al Verbale del 21.07.2020**

**“Contrattazione Collettiva Integrativa Anni 2016-2017-2018”**

<b>DETERMINAZIONE FONDO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>RISORSE STABILI</b>	13.698,70	13.698,70	13.698,70
Ria personale cessato	2.922,76	2.922,76	2.922,76
Rivalutazione PEO CCNL 2018	0,00	0,00	395,93
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>16.621,46</b>	<b>16.621,46</b>	<b>17.017,39</b>
<b>UTILIZZO</b>			
Progressioni orizzontali	-7.163,67	-9.814,77	-10.091,99
Indennità di comparto	-2.214,72	-2.751,25	-2.918,17
<b>QUOTA DISPONIBILE</b>	<b>7.243,07</b>	<b>4.055,44</b>	<b>4.007,23</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>2.607,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>2.607,00</b>
VOCI AGGIUNTIVE (economie anno precedente)	0,00	5.355,36	5.017,55
<b>TOTALE UTILIZZABILE</b>	<b>9.850,07</b>	<b>12.017,80</b>	<b>11.631,78</b>
<b>UTILIZZO</b>			
INDENNITA' DI RISCHIO	360,00	360,00	720,00
INDENNITA' DI TURNO VIGILI URBANI	1.826,71	1.832,25	1.860,22
INDENNITA' PARTICOLARI POSIZIONI	0,00	2.500,00	2.500,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	600,00	600,00
NUOVI SERVIZI	1.708,00	1.708,00	1.708,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.494,71</b>	<b>7.000,25</b>	<b>7.388,22</b>